

SCADUTA



Comune di CHiusa DI SAN MICHELE

E

CONSORZIO CENTRALE IDROELETTRICA BENNALE

PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ' MANUTENTIVE E COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE EX SCUOLE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO in Chiusa di San Michele e nei locali posti nella sede Municipale di Piazza Bauchiero n. 2,

TRA

Il sig. BORGESA Fabrizio nel suo ruolo di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Chiusa di San Michele,

E

il sig. AMPRIMO Renato, nato a Chiusa di San Michele il 25/03/1952 in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Centrale idroelettrica Bennale, con sede in Chiusa di San Michele, Borgata Bennale 28, codice fiscale MPRRNT52C25C655L

PREMESSO

- Che il Consorzio Centrale idroelettrica Bennale, costituito con atto Notaio Roz Pietro in Avigliana in data 30/11/1982 al Rep n. 31700/17113 e regolarmente registrato, ha come scopo secondario, venuta a cessare il mantenimento della centrale elettrica della borgata in quanto nella stessa è stata effettuata l'elettificazione, il mantenimento in efficienza della viabilità della Strada Colle Braida- Borgata Bennale e il compimento delle opere necessarie al mantenimento e al miglioramento del patrimonio montano della Borgata;

- Che il Comune di Chiusa di San Michele è proprietario di un immobile sito in Borgata Bennale (ex scuola), meglio individuato catastalmente al fg. 10 Mappale N. 114 costituito da un alloggio e un locale deposito al piano terra;
- Che il Comune di Chiusa di San Michele è proprietario di un'area sita in Borgata Bennale, meglio individuata catastalmente al Fg. 10 mapp. 24, parte in piano, destinata a parcheggio pubblico, gioco bocce e attività ricreative;

Che con deliberazione C.C. n 12 in data 15.02.2019 il Comune di Chiusa di San Michele ha approvato la bozza del presente Protocollo d'Intesa,

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Immobile ex Scuola

Il Comune di Chiusa di San Michele, proprietario dell'immobile in premessa descritto, concede in comodato d'uso gratuito al Consorzio i locali del citato immobile, per le finalità proprie del consorzio e in particolare per seguenti utilizzi:

- deposito attrezzature e materiali di proprietà, funzionali alle attività di manutenzione oggetto della convenzione e di promozione sociale della borgata, nei locali al piano terreno
- sala riunioni e realizzazione di un piccolo museo etnografico con lo scopo di raccogliere ed esporre attrezzi e reperti a testimonianza del lavoro e della vita della borgata di un tempo, nei locali al primo piano.

Il Consorzio si impegna a eseguire a suo carico le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, compresa la decorazione delle pareti, sistemazione e verniciatura degli infissi, sistemazioni dei pavimenti.
- manutenzione ordinaria e pulizia della facciata, nel rispetto delle prescrizioni dell'ufficio tecnico
- attrezzamento dei locali per la realizzazione del museo etnografico, sistemazione organica dei materiali e relative attività di comunicazione e pubblicizzazione.
- apertura al pubblico del museo nei fine settimana estivi, nel mese di agosto con modalità da definirsi con l'amministrazione comunale, in corrispondenza di eventi presso la Borgata o su richiesta dell'amministrazione comunale.

Il Consorzio potrà concorrere alla realizzazione di migliorie concordate preventivamente nelle modalità e nei costi con l'amministrazione comunale.

Il Consorzio si fa carico delle utenze elettriche relative all'immobile, stipulando il contratto di fornitura a proprio nome.

Il comodatario non può sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi i locali, né cedere il contratto; la violazione dei predetti divieti comporterà la risoluzione automatica della concessione.

ART. 2 - Area gioco bocce.

Il Comune di Chiusa di San Michele concede al Consorzio l'utilizzo gratuito del gioco bocce e dell'area annessa, limitatamente alla zona delimitata in rosso nella planimetria allegata (esclusa le aree a parcheggio).

Si autorizza il Consorzio alla posa di strutture amovibili sulla citata area, previa comunicazione al Comune per l'eventuale adozione di idonei provvedimenti in materia di circolazione stradale.

ART. 3

Il comodatario è tenuto a conservare i locali, il gioco bocce e l'area annessa data in uso, con la diligenza del buon padre di famiglia e si servirà dei beni su descritto esclusivamente per le finalità indicate nel presente protocollo, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

L'effettuazione di attività di somministrazione di cibi e bevande dovrà preventivamente essere autorizzata dagli Enti Competenti.

Le attività svolte dal consorzio dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Sono a carico del comodante le opere di manutenzione straordinaria.

Il comodatario s'impegna alla restituzione del bene alla scadenza del presente atto o anche prima della scadenza e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte del comune in caso di sopravvenuta esigenza di pubblico interesse, permanendo nella facoltà del comune di revocare in qualsiasi momento il presente protocollo e in particolare la concessione dei locali in comodato gratuito.

Il comodatario è custode dell'immobile e delle aree oggetto della concessione ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'utilizzo dell'immobile.

Il comodatario s'impegna a restituire i beni al comodante nelle condizioni nel quale si trovano al momento della sottoscrizione del presente atto.

Il comodatario con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia liberatoria nei confronti del comodante e si assume ogni responsabilità per danni che possano essere arrecati a persone o cose dall'utilizzo dei beni in questione da parte propria e di quanti per i citati fini lo utilizzeranno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo quanto al negozio del comodato viene fatto rinvio alle norme del Codice Civile.

ART. 4

Il Consorzio segnalerà la necessità di interventi di manutenzione straordinaria e potrà richiedere interventi migliorativi dei beni oggetto della convenzione, dichiarando la eventuale disponibilità a concorrere all'esecuzione.

Le richieste saranno valutate dall'amministrazione comunale, che, qualora approvate, definirà le modalità di realizzazione.

ART. 5 - Manutenzioni

Il Consorzio si impegna ad eseguire:

- manutenzione ordinaria alla strada di accesso alla Borgata, per la parte insistente sul territorio del comune di Chiusa di San Michele e nel tratto di strada comunale interno alla Borgata, come previsto nell'atto costitutivo del Consorzio, mediante livellamento delle buche e avvallamenti, taglio erba, taglio rami che eventualmente protendono o cadono sulla strada, pulizia dei rifiuti, pulizia delle canalette di scolo;
- manutenzione ordinaria all'area distinta al catasto Fg. 10 mapp. 24, mediante pulizia da rifiuti, taglio erba e livellamento terreno, nella parte pianeggiante (area data in uso al Consorzio, area a parcheggio e tratto stradale limitrofo).
- manutenzione ordinaria dell'immobile di cui all'art.1,
- collaborazione per ogni lavoro di pronto intervento.

Per le manutenzioni delle canalette stradali il Comune trasferirà al consorzio i contributi previsti a tale scopo dai fondi Ato dell'Unione Montana.

Entro il termine del 31 gennaio di ogni anno il Consorzio renderà conto al Comune degli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.

Sono a carico del Consorzio le spese relative alla copertura assicurativa dei soci nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione e i ripristini di eventuali danni materiali eventualmente arrecati ai beni concessigli in uso.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale si riserva di accedere in qualsiasi momento per scopi ispettivi ai locali e all'area assegnati.

L'Amministrazione Comunale s'impegna a comunicare con preavviso di almeno 3 mesi l'intenzione di procedere all'alienazione dell'immobile.

Si dichiara che il comodato gratuito concesso non costituisce in alcun modo diritto di prelazione nell'eventuale alienazione.

Tutte le clausole del presente atto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sì che per patto espresso la violazione di anche una soltanto delle clausole darà diritto alla risoluzione della concessione.

ART. 7

Il presente accordo ha durata di anni 5 dalla sottoscrizione. Alla scadenza il Consorzio potrà richiedere il rinnovo con preavviso di mesi 6. Sulla domanda di rinnovo l'amministrazione si pronuncerà con atto espresso.

Non si procede a registrazione del presente accordo ai sensi dell'art 5 del D.p.R. n. 131 del 26/4/1986.

Per il Comune di Chiusa di San Michele

IL SINDACO (Fabrizio BORGESA)



Per il Consorzio Centrale idroelettrica Bennale

IL PRESIDENTE (Renato AMPRIMO)



